



Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 146 del Registro

del 02/12/2016

Oggetto: Ricorsi in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale di Palermo promossi da Balistreri Rosaria - **Nomina legale.**

ANNO 2016

L'anno duemilaesedici, il giorno due del mese di Dicembre, alle ore 14,22, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
- AMATO PASQUALE	<i>Sindaco</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- MOGAVERO PROVVIDENZA M.	<i>Vice Sindaco</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- SFERLAZZA ERNESTO	<i>Assessore</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- BELLANTI CLAUDIA	<i>Assessore</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- LUMIA GIUSY	<i>Assessore</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale d.ssa

Rosa Di Blasio

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Capo Settore Affari Tributari e Legali, Dott.ssa Rosa Di Blasi

Premesso:

Che con distinti ricorsi pervenuti tramite raccomandata al Comune di Palma di Montechiaro, in data 10/11/2016, prot. nn. 38667 - 38670, la Sig.ra Balistreri Rosaria ha proposto ricorsi in Appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo per la riforma rispettivamente delle seguenti sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento: n. 1159/2016 – 1155/2016;

Considerate infondate le motivazioni esposte nei ricorsi in fatto e in diritto;

Considerato necessario, al fine di evitare danni all'Ente, di costituirsi nei predetti giudizi proponendo ogni utile azione a tutela degli atti emessi dal Comune di Palma di Montechiaro;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 12.10.2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 77444-77445;

Propone

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo nei ricorsi in appello proposti Balistreri Rosaria, per la tutela delle ragioni di questo Ente;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445

Il Proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6 del T.u.e.l.

Il Responsabile del Servizio Finanze

La Giunta

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare le ragioni del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo nei ricorsi in appello proposti Balistreri Rosaria, per la tutela delle ragioni di questo Ente;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Adolf Di Blasio

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO

RICORSO IN APPELLO

di Balistreri Rosaria, C.F. BLSRSR48C54G282Z e res.te in Via Bottego Vittorio 7 a Palma di Montechiaro (AG), elettivamente domiciliata in Palermo via Maggiore Toselli n. 87, presso lo studio dell'avv. Christian Allegra, C.F. LLGCRS75T04G273Y, fax n. 0916257974, indirizzo di posta elettronica certificata christianallegra@pecavvpa.it, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso di primo grado

CONTRO

il Comune di Palma di Montechiaro - Ufficio Tributi

PER LA RIFORMA

della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, sez. I, 1159/2016, riguardante l'impugnativa dell'avviso d'accertamento n.202/2015 per ICI anno 2011 di €. €500,00, notificato in data 11.03.2015, e della contestuale attribuzione di rendita catastale, avente ad oggetto gli immobili siti nel Comune di Palma di Montechiaro (AG), Foglio 44, Part. 001070, Cat. A2, e di cui si chiedeva un pagamento complessivo di €. €500,00, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica.

PREMESSO

1. In data 11 marzo 2014 veniva notificato all'odierno esponente l'avviso di accertamento n.203/2015 dell'26.02.2015 per omessa o parziale dichiarazione dell'ICI anno 2011 e provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollato Generale
TIPO - E
PROT. N. 0038667
del 10/11/2016



2. Con l'avviso indicato in oggetto, il Comune di Palma di Montechiaro, accertava la presunta omessa dichiarazione dell'ICI, relativa a due fabbricati siti nel Comune di Palma di Montechiaro (AG).
3. Per quel che attiene alle ragioni e alla motivazione essi si limitavano a sostenere che *“il contribuente in indirizzo non ha presentato la dichiarazione/denuncia relativa all'immobile/agli immobili indicati successivamente nel presente provvedimento”*.
4. Con ricorso dell'11.05.2015 notificato al Comune di Palma di Montechiaro – Settore Servizi Tributarî, l'esponente proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento Ici rilevandone la illegittimità e la infondatezza, considerato che in primis lo stesso avviso formalmente rinviava ad altri atti (Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo in oggetto, approvato con deliberazione del C.C. comunale n. 70 dell'01.08.2006 entrato in vigore l'01.01.2007; deliberazione C.C. n. 45 del 27.04.2007 con la quale sono stati determinati le aliquote IMU e le detrazioni per l'abitazione principale in vigore per l'anno sopra indicato, deliberazione C.C. n. 30 del 21.05.2014 con la quale sono stati individuati i valori di riferimento delle aree fabbricabili, applicabili alla data di approvazione del PRG.) **non allegati all'atto impositivo notificato.**
5. Dunque, l'Ufficio, nel motivare l'avviso, da un lato, rinviava ad una serie di disposizioni normative e di delibere del Consiglio Comunale, senza allegarne alcuna, né spiegandone il **ragionamento posto alla base del richiamo**, dall'altro, non indica le **modalità di determinazione della base imponibile**, quindi i **criteri adottati per il calcolo del valore dell'immobile e l'aliquota applicata** per la determinazione dell'imposta.

6. Inoltre, si rappresentava, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che dalla parte motiva dell'avviso impugnato si evinceva che il valore dell'immobile, quale base imponibile dell'imposta in oggetto, era stato determinato con riferimento "*valori di riferimento delle arre fabbricabili*" individuati "*con deliberazione del 21.05.2014*;
7. Si rilevava, altresì, che dall'avviso di accertamento, **non si comprendevano la ratio ed i criteri attraverso i quali l'Ufficio avrebbe determinato la rendita ed il valore dell'immobile atteso che nessun** accertamento di attribuzione di rendita catastale risultava essere stato **notificato al contribuente e dall'avviso impugnato, tra i vari rinvii per relationem, non si evince nessun richiamo in tal senso.**
8. Veniva, inoltre, rilevato, che L'Ufficio nella determinazione del valore dell'immobile non teneva conto della circostanza che si trattava di un **immobile abusivo** in relazione al quale era stata già emessa un'**ordinanza di demolizione**, conseguentemente esso **non poteva essere considerato** potenzialmente **fonte di un reddito edilizio**, e come tale idoneo ad esprimere un **valore da assumere quale base imponibile dell'imposta**, valore dell'immobile, determinato sulla base della **potenziale redditività**.
9. Oltre a ciò, si contestava la legittimità dell'**accertamento** Ici relativo all'anno 2011 in quanto emesso dall'Ufficio in palese violazione con il dettato normativo di cui all'art. 74 della L.342/200.che prevede che "*a decorrere dal 1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione*".

10. In ogni caso si rilevava, la **illegittima attribuzione** a carico del contribuente con l'avviso di accertamento **di sanzioni e interessi**, nonostante sia venuto a conoscenza dell'attribuzione presunta della rendita catastale solo con la notifica dell'avviso di accertamento opposto.-
11. Il Comune di Palma di Montechiaro, benché convenuto in giudizio, non si costituiva.
12. Fissata l'udienza di trattazione, in data 20.01.2016, la Commissione tributaria provinciale di Agrigento rigettava il ricorso compensando le spese processuali, omettendo di pronunciarsi su cinque dei nove motivi indicati in ricorso.
13. Avverso questa sentenza si propone tempestivo e rituale appello chiedendone l'integrale riforma e la contestuale sospensione delle sanzioni irrogate sulla base dei seguenti

MOTIVI

-I-

ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI NON RITIENE ILLEGITTIMO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO PER GIURIDICA INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE, IN QUANTO LA CONSEGNA DELL'AVVISO E' STATA ESEGUITA DA SOGGETTO NON IDENTIFICATO E CHE COMUNQUE NON RIVESTE LA QUALIFICA DI MESSO COMUNALE PREVISTA DALL'ART. 60 D.P.R. 600/1973.

I giudici di prime cure hanno erroneamente rigettato la prima doglianza sollevata dalla ricorrente sulla "**inesistenza della notifica**" affermando che "*nel caso di*

psecie , la nullità della notifica deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione”.

La Commissione di primo grado sbaglia sotto due ordini di profili:

- 1) da un lato, nonostante precisi l'avviso di accertamento sia un atto di natura sostanziale e non processuale (pag. 1 della sentenza impugnata) valuta comunque l'atto di accertamento come un atto processuale (quale il ricorso, l'istanza, o l'appello) suscettibile in astratto di sanatoria ex artt. 156 e ss. c.p.c., e non un atto amministrativo sostanziale a cui non si applica tale disciplina (pagina 3 della sentenza);
- 2) ma soprattutto nonostante la Commissione precisi a pagina 2 della sentenza la differenza sostanziale tra nullità ed inesistenza della notifica, **nelle conclusioni erra perché confonde il vizio della nullità, con quello della giuridica inesistenza. Mai e poi mai può sanarsi un atto la cui notificazione è giuridicamente inesistente**

Invero, si rileva che l'odierno ricorrente nel ricorso introduttivo ha eccepito la “**inesistenza della notifica**” e non la mera “**nullità**” della notificazione dell'atto di accertamento. Come è noto l'inesistenza (o anche solo il vizio) di **notifica degli atti impugnati** davanti alle Commissioni tributarie, proprio perché trattasi di atti sostanziali, di natura recettizia, che si perfezionano cioè solo con la loro notificazione, determina anche l'inesistenza dell'atto stesso, deducibile come motivo in sede di impugnativa di tale atto, senza possibilità di sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e ss. c.p.c., in quanto detta **sanatoria opera solo per gli atti processuali** e non anche per quelli sostanziali, come quelli di cui trattasi (Cass. Sez. Trib., 21 aprile 2000, n.3513).

Da tutto ciò, e considerando che in questa sede si contesta l'inesistenza e non già la mera nullità della notifica, consegue la radicale ed insanabile nullità dell'atto impugnato, contrariamente da quanto affermato dai Giudici di prime cure.

Ciò a maggior ragione considerando che, non essendosi costituito l'Ente impositore, nessuna dimostrazione alcuna ha fornito sulla regolarità della notifica, ed in particolare sulla qualifica del soggetto che avrebbe effettuato la notifica quale "messo comunale", né tanto meno sulla sua identità.-

Occorre ribadire che l'avviso di accertamento non è consegnabile da chicchessia, ma solo da uno dei soggetti indicati dall'art.60 D.P.R. 600/1973, che deve essere identificato proprio al fine di consentire il controllo della propria legittimazione.

Nella specie nulla di tutto questo, né tantomeno è stato dimostrato dall'ente impositore data la mancata costituzione in giudizio.

Si precisa, infatti, che nel processo tributario, il contribuente può considerarsi attore solo in senso formale, atteso che l'attore in senso sostanziale è la parte resistente che in questo caso l'Ente impositore.-

La giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo affermato che spetta alla parte resistente l'onere di dimostrare la sussistenza di una superficie reale, la corretta notificazione dell'atto (cfr. Cass. 19.07.2006 n. 16506, Cass. 18.03.2009, n. 6510).-

Mancando qualsiasi attività notificatoria da parte di un soggetto all'uopo abilitato difetta di conseguenza qualsiasi valida notifica.-

Infatti, si ribadisce anche in questa sede che l'art. 60 del D.p.r 600/1973, stabilisce a che *"la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere*

notificati al contribuente, è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall' Ufficio delle imposte".-

La qualità di messo comunale si acquisisce, dopo l'abrogazione, ad opera della 142/1990, dell'art. 273 del R.D. n.383/1934 (che prescriveva il necessario giuramento davanti al prefetto), con l'unico strumento rimasto, ovverosia quello dell'investitura ad opera del Sindaco o del Consiglio comunale.

Con l'abrogazione del citato regio decreto, **secondo la giurisprudenza di legittimità**, si è determinata l'inefficacia dei provvedimenti prefettizi emanati in forza della soppressa normativa, con la conseguente invalidità della notifica di atti tributari compiuta dai messi comunali dopo il 1° giugno 1990, ferma restando *“la possibilità del Sindaco di individuare con propri provvedimenti gli impiegati di quarta qualifica funzionale (o superiore) cui affidare volta per volta le funzioni di messo notificatore ovvero del Consiglio comunale, in sede di approvazione dello statuto, di individuare in via generale ed una volta per tutte i soggetti portatori della funzione”* (Cass.27 ottobre 1998, n.10666).

Da ultimo, con il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e segnatamente l'art. 274 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, al comma 1, lett.a) e q), si è rispettivamente confermata l'abrogazione del R.D. n. 383/1934 ed abrogata la legge n.142/1990.

Ciò nonostante, attese le attuali competenze del consiglio comunale e le attribuzioni del Sindaco (D.Lgs n.267/2000), **il principio di diritto sopra formulato è sicuramente de iure condito ancora attualissimo** (Cfr. Commento

della Prof.ssa Maria Grazia Bruzzone alla sentenza della Cassazione n. 14571 del 20 nov. 2001, pubblicato su Corriere Tributario n.7/2002, pag. 603).

Nella specie nulla di tutto questo, **manca** infatti il **provvedimento del Sindaco o lo Statuto**, volti ad individuare, in **via particolare o generale**, il **messo comunale autore della relata dell'avviso di accertamento impugnato**.

Invero, l'avviso *de quo* è stato notificato da **soggetto non identificato** (assenza nella relata di qualsiasi elemento identificatorio del presunto agente della notificazione), e che comunque non riveste la qualità di messo comunale ex art. 60 D.P.R. 600/1973, in quanto si contesta sia stata effettuata alcuna delibera del consiglio comunale o provvedimento ad hoc del sindaco, con cui sia stato investito tale soggetto della qualificazione di messo.

L'inosservanza di quanto prescritto, in ordine all'agente della notificazione, comporta per l'appunto, la giuridica inesistenza della notificazione dell'atto.
L'attività compiuta esce totalmente dallo schema legale tipico della notificazione, a differenza di quanto affermato dai Giudici di prime cure, e pertanto la predetta attività notificatoria è inesistente.-

- II -

ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER NON AVERE CONSIDERATO ILLEGITTIMO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER MANCANZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 DELLA LEGGE 212/2000 E 11 DEL D. LGS. 504/92.

Si rileva anche in questa sede, l'errata pronuncia, sul punto, da parte della Commissione tributaria provinciale, stante l'illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa motivazione.-

I Giudici de quibus si limitano, infatti, a sostenere che “l’avviso ‘de quo’ appare adeguatamente motivato, in quanto contiene gli elementi dell’accertamento e del calcolo delle sanzioni amministrative e degli interessi legali”.-

Orbene, non si può non rilevare che l’avviso di accertamento, che riprende ovvero contiene il provvedimento di valutazione dell’area fabbricabile come ogni atto che viene ad incidere sulla sfera patrimoniale del contribuente, deve avere una motivazione adeguata e deve essere conosciuto, e non semplicemente “apparire” adeguatamente motivato.-

Orbene, l’avviso di accertamento è, nella parte motiva, alquanto sintetico, rinviando, da un lato, *per relationem*, ad una lunga serie di disposizioni normative e delibere del Consiglio comunale, dall’altro, rilevando il **valore dell’immobile**, oggetto d’imposizione, senza evidenziarne le **modalità ed i criteri di determinazione**.

Come premesso in narrativa, **dall’avviso impugnato, tra i vari rinvii per relationem, non si comprende la ratio ed i criteri attraverso i quali l’Ufficio avrebbe determinato la rendita ed il valore dell’immobile.**

La **motivazione dell’avviso** è, pertanto, assolutamente inesistente perché **non indica minimamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche** poste alla base dell’accertamento.

L’avviso di accertamento è, pertanto, illegittimo per violazione degli artt. 7 della legge 212/2000 e 11 del . Lgs. 504/92 i quali espressamente prevedono che “gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal

contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale".

La motivazione nell'atto di accertamento ha la funzione di comunicare al contribuente i presupposti di fatto e le ragioni di diritto poste a base della pretesa, per consentire la conoscenza dell'iter logico seguito nell'esercizio del potere di accertamento e per consentire la preparazione di una difesa adeguata.

Nel caso di specie il contribuente, non è stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente "an" e "quantum", né l'Amministrazione ha posto il contribuente in condizioni di conoscere, con la normale diligenza, la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali: **base imponibile**, criterio di determinazione del valore dell'immobile, aliquota applicata.

In particolare, la giurisprudenza tributaria ha affermato il principio di diritto secondo cui "È immotivato l'avviso di accertamento che, rettificando il valore di un'area, si limiti all'indicazione dei valori tabellari stabiliti in via generale dall'organo comunale a ciò preposto. L'onere di provare la reale destinazione dell'area e gli eventuali vincoli su di essa gravanti è a carico del Comune" (cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 124/43/05 del 13 giugno 2005, Presidente: R. Piazza, Relatore: S. Perrucci).-

Quanto sopra con il conforto della giurisprudenza la quale ha più volte ribadito che "Il D.Lgs. n. 504/1992 all'art. 11 comma 2 bis stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. E ciò al fine di consentire al contribuente di

esercitare il diritto alla difesa proprio sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche indicate nell'avviso di accertamento”.

La giurisprudenza tributari ha affermato che *“L'accertamento che si limiti a richiamare le delibere comunali con le quali sono stati determinati i valori delle aree fabbricabili e le aliquote applicabili senza che sia provato che esse sono state portate a conoscenza del contribuente non soddisfa il requisito motivazionale imposto dalla legge istitutiva del tributo, art 11, comma 2, D.Lgs. 504/92, e richiesto dall'art. 7, comma 1, L. 212/2000 il quale prevede l'obbligo dell'allegazione degli atti richiamati nella motivazione. Né la carenza di motivazione può essere sanata in sede contenziosa perché ciò pregiudicherebbe il diritto di difesa del contribuente”* (cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 75/2/04 del 5 luglio 2004, Presidente e Relatore: G.V. Ebner).-

- III -

ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI NON RITIENE ILLEGITTIMITO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE E/O MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL D. LGS.504/92 STANTE LA INIDONEITA' DELL'IMMOBILE A PRODURRE REDDITO.

I giudici di prime cure hanno, altresì, errato nel ritenere non accoglibile l'eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 5 del d. lgs.504/92 stante la evidente inidoneità dell'immobile a produrre reddito.

Invero, i giudici tributari di primo grado, pur riportando la lettera della norma che subordina l'applicabilità dell'imposta ICI a condizione che l'immobile sia idoneo a produrre reddito (*“la normativa catastale di cui al R.D. 13.04.1939, N. 652*

prevede l'obbligo di iscrizione 'ad ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio') giungono a conclusioni diametralmente opposte ("l'elemento decisivo ai fini dell'imposizione fiscale è rappresentato dall'ultimazione o dall'utilizzo dell'immobile cioè dal momento della sua esistenza fisica").

Tale convincimento è assolutamente privo di fondamento normativo considerato che non si comprende come possa essere considerato quale idoneo a produrre reddito un immobile prossimo ad essere demolito!!!.-

Una tale interpretazione dell'art. 5 del predetto D.Lgs si pone in assoluto contrasto con gli artt.3 e 53 del Costituzione, che garantiscono l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Nell'ipotesi di un immobile "insanabile" destinato a demolizione, infatti, esso non è in grado di essere potenzialmente fonte di un reddito edilizio, e come tale esprimere un valore da assumere quale base imponibile dell'imposta in questione che colpisce infatti il valore dell'immobile, determinato sulla base della potenziale redditività.

Per tale ragione il legislatore con il disposto dell'art. 5 sesto comma del citato d.lgs. n. 504/1992 ha opportunamente previsto l'assoggettabilità dell'immobile ad ICI sulla base del valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. Identico trattamento pertanto, dovrebbe essere riservato anche al fabbricato da demolire, ancorché lo stesso sia già stato iscritto a Catasto e dotato di una rendita catastale, non ha valore alcuno perché destinato alla demolizione (ordinanza di demolizione ormai esecutiva).-

Diversamente ci si troverebbe in presenza di una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di situazioni sostanzialmente identiche e comunque all'assoggettamento ad ICI di un immobile assumendo come base imponibile un valore del bene di fatto inesistente.

Pertanto non si può non ribadire, che l'accertamento risulta illegittimo per violazione e/o mancata applicazione dell'art. 5 del D. Lgs.504/92, in quanto relativamente all'immobile oggetto dell'atto di accertamento opposto è stata emessa il 27.10.2009 ordinanza di demolizione da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento.

Conseguentemente, in caso di ordine di demolizione, anche se la nuova costruzione è stata iscritta in catasto e dotata di rendita, l'assoggettamento ad ICI/IMU deve avvenire sulla base di un immobile costituito dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato - che è abusivo ed "insanabile", inutilizzabile, trattandosi di immobile sito in una zona soggetta a "vincolo paesaggistico" (entro i 150 m dalla battigia), ed in relazione al quale è stata già emessa ordinanza di demolizione e non semplicemente "abusivo".-

Dunque, trattandosi di immobile in relazione al quale è stata già emessa un'ordinanza di demolizione, esso non è potenzialmente fonte di un reddito edilizio, e come tale non è idoneo ad esprimere un valore da assumere quale base imponibile dell'imposta in questione che colpisce, infatti, il valore dell'immobile, determinato sulla base della potenziale redditività.

Si chiede, pertanto l'annullamento dell'atto opposto.

- IV -

ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI NON RITIENE ILLEGITTIMITO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER

APPLICAZIONE DI VALORI ESTIMATIVI NON CONOSCIUTI NE' CONOSCIBILI DAL CONTRIBUENTE NEL 2013 AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, D.LGS. N. 504 DEL 1992.

Ha errato la Commissione Tributaria Provinciale nell'affermare che *“gli ulteriori motivi di cesura circa la comunicazione della rendita catastale e la questione dell'applicabilità di detta rendita attribuita dopo l'01. Gennaio, non sono fondati, proprio perché l'immobile risulta realizzato abusivamente”*.-

Invero, l'odierno ricorrente con il ricorso introduttivo ha rilevato **“l'illegittimità dell'avviso di accertamento per applicazione di valori estimativi non conosciuti ne' conoscibili dal contribuente nel 2010 ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992”**.

Orbene, sul punto i Giudici di prime cure non hanno tenuto conto della circostanza che ciò che è stato rilevato dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è l'illegittimità dell'atto di accertamento perché l'imposta ICI da parte dell'ente nell'avviso di accertamento **è stata determinata erroneamente secondo i “criteri” individuati con “deliberazione del C.C. n. 30 del 21.05.2015” e secondo un'attribuzione di una rendita presunta di cui non si comprende né quando sia avvenuta e secondo quali criteri** (che non viene peraltro nemmeno menzionata) non invece di quelli relativi all'anno di imposta a cui si riferisce.

Si precisa anche in questa sede, pertanto, che ciascun atto impositivo deve porre a suo fondamento **le rendite risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 504 del 1992.**

Invero, la prefata norma prevede che *“per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti dal 1 gennaio dell'anno di imposizione”*.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. trib., 11.03.2010, n. 5933) ha affermato il principio di diritto secondo cui l'attribuzione delle rendite catastali ai fini ICI sono soggette alla regola generale che **ne prevede l'efficacia a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali.**

Ciò a maggior ragione considerando che il suddetto principio di diritto è stato ribadito dalla medesima giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 30.07.2010 n. 17863) che ha precisato che in tema di ICI le risultanze catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione della riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi di imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali.

Conseguentemente, considerato che ciascun atto impositivo deve porre a suo fondamento le rendite risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione (nel caso di specie nell'anno di imposizione) non si può non rilevare che l'importo del tributo così come determinato dall'ente impositore è assolutamente errato, indipendentemente dalla circostanza che l'immobile sia stato costruito abusivamente, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di primo grado.-

Conseguentemente, l'avviso di accertamento oggetto del predetto tributo ed il conseguente provvedimento di irrogazione della sanzione sono assolutamente illegittimi.

- V -

**ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI
NON RITIENE ILLEGITTIMO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO**

STANTE LA VIOLAZIONE E/O L'ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 74 DELLA L. 342/2000 SECONDO CUI GLI ATTI ATTRIBUTIVI DI RENDITE CATASTALI HANNO EFFICACIA SOLO A DECORRERE DALLA LORO NOTIFICAZIONE.

Invero, la commissione tributaria provinciale adita ha errato la Commissione Tributaria Provinciale nell'affermare genericamente anche per tale doglianza che *“gli ulteriori motivi di cesura circa la comunicazione della rendita catastale, non sono fondati, proprio perché l'immobile risulta realizzato abusivamente”*.-

Tali conclusioni sono prive di consistenza atteso che a prescindere dalla natura abusiva o meno dell'immobile gli atti attributivi e modificativi della rendita catastale hanno efficacia sono a partire dalla loro notificazione, in questo caso non avvenuta.

Si insiste, pertanto, sull'illegittima applicazione dell'Ici per violazione dell'art. 74 della L.342/2000.-

Infatti, così come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare *“In tema di Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'art. 74, comma1, l.21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione”*.

Tale principio di diritto ha trovato conferma anche nella giurisprudenza di merito che ha affermato *“Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'Ufficio del Territorio competente”*(Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n.48/22/11 del 27 gennaio 2011,Presidente e Rel.Izzi).-

l. 342/2000 il provvedimento è stato emesso senza applicare sanzioni ed interessi (*“E’corretta la procedura di notifica diretta al contribuente di attribuzione di rendita solo quando nell’avviso di accertamento della maggiore imposta è riportata la dicitura ai sensi dell’art. 74 co. 3 l. 342/2000 il presente provvedimento è emesso senza applicare sanzioni ed interessi”* cfr. Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, sez. 7, sentenza del 28/06/2010 n. 99).-

Alla luce di tanto, appare evidente che per l’immobile per il quale oggi si accerta oggi l’imposta comunale sugli immobili, non possono essere irrogate sanzioni e richiesti i relativi interessi.

Pertanto, risulta illegittimo l’impugnato avviso di accertamento per avere incluso l’irrogazioni di sanzioni e l’applicazione di interessi.

- VII -

ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER NON AVERE DICHIARATO ILLEGITTIMO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO NELLA PARTE IN CUI LO STESSO NON SIA STATO RIDOTTO NELLA MISURA DEL 50% PREVISTA DELL'ART. 8 DEL D.LGS 30.12.1992, N.504 .

Si ribadisce, anche in questa sede, stante l’insufficiente pronuncia da parte dei giudici tributari i quali si limitano a sostenere ch si tratta di doglianze rimaste allo stato labiale e non provate da parte ricorrente.-

Orbene si rileva che in base al principio di non contestazione di cui all’art. 115 cpc secondo cui: *“Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, un fatto addotto da una parte e non contestato in maniera specifica dalla controparte è un fatto*

ormai pacifico, quindi lo stesso non necessita di prova ma deve essere dal giudice posto a base della decisione (cfr. CTP Lecce, n. 389/2016).-

Sul punto, la Corte di Cassazione n. 7827 del 31/03/2010 ha ormai da tempo affermato il principio di diritto secondo cui *“costituisce, infatti, orientamento ormai affermato (cfr. Cass., 5^a, 1540/2007) quello secondo cui ‘anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità di difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non abbisognevole di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e probità previsto dall’art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall’inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost.”*.-

Pertanto, si insiste sulla riduzione dell’imposta al 50 % applicabile nell’ipotesi di immobile **inutilizzabile** ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lg. 30 dicembre 1992, n. 504.

Per i motivi sopra esposti e

Per quanto premesso e considerato

SI CHIEDE CHE

la Commissione tributaria regionale adita in accoglimento del proposto gravame, voglia riformare in ogni sua parte la sentenza impugnata come meglio in epigrafe specificato e per l'effetto dichiarare illegittime tutte le pretese dell'ufficio e quindi annullare ogni atto impugnato nella sua totalità, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, anche in punto accessori, sanzioni e spese di ogni grado.

Riservata ogni altra produzione eccezione ed istanza istruttoria e di merito. Chiesta la discussione in pubblica udienza.

Ai fini della applicazione del contributo unificato si dichiara che il valore della presente lite è di €. €.**500,00**.


Palermo, 07.11.2016.

(avv. Christian Allegra)



Si attesta la conformità dell'esemplare del ricorso in appello notificando al il Comune di Palma di Montechiaro - Ufficio Tributi a quelli depositandi alla segreteria della Commissione tributaria regionale adita.

(avv. Christian Allegra)



15034252092-9



R

Spett.le
Comune di Palma di Montechiaro (AG)
Settore Servizi Tributari
Via Fiorentina 89
92020 - Palma di Montechiaro

Balistreri Rosaria
c/o avv. Christian Allegra
Via Maggiore Toselli, 87
90143 PALERMO

Postaraccomandata
AR
1D0150342520929 92020
1-P1045739



Poste Italiane
07.11.2016 17.55
Euro 007.65



11/10/2011

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO

RICORSO IN APPELLO

di Balistreri Rosaria, C.F. BLSRSR48C54G282Z e res.te in Via Bottego Vittorio 7 a Palma di Montechiaro (AG), elettivamente domiciliata in Palermo via Maggiore Toselli n. 87, presso lo studio dell'avv. Christian Allegra, C.F. LLGCRS75T04G273Y, fax n. 0916257974, indirizzo di posta elettronica certificata christianallegra@pecavvpa.it, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso di primo grado

CONTRO

il Comune di Palma di Montechiaro - Ufficio Tributi

PER LA RIFORMA

della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, sez. I, 1155/2016, riguardante l'impugnativa dell'avviso d'accertamento n.202/2015 per ICI anno 2010 di €. €.**504,00**, notificato in data 11.03.2015, e della contestuale attribuzione di rendita catastale, avente ad oggetto gli immobili siti nel Comune di Palma di Montechiaro (AG), Foglio 44, Part. 001070, Cat. A2, e di cui si chiedeva un pagamento complessivo di €. €.**504,00**, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica.

PREMESSO

1. In data 11 marzo 2014 veniva notificato all'odierno esponente l'avviso di accertamento n.202/2015 dell'26.02.2015 per omessa o parziale dichiarazione dell'ICI anno 2010 e provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0038670
del 10/11/2016



2. Con l'avviso indicato in oggetto, il Comune di Palma di Montechiaro, accertava la presunta omessa dichiarazione dell'ICI, relativa a due fabbricati siti nel Comune di Palma di Montechiaro (AG).
3. Per quel che attiene alle ragioni e alla motivazione essi si limitavano a sostenere che *“il contribuente in indirizzo non ha presentato la dichiarazione/denuncia relativa all'immobile/agli immobili indicati successivamente nel presente provvedimento”*.
4. Con ricorso dell'11.05.2015 notificato al Comune di Palma di Montechiaro -- Settore Servizi Tributarî, l'esponente proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento Ici rilevandone la illegittimità e la infondatezza, considerato che in primis lo stesso avviso formalmente rinviava ad altri atti (Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo in oggetto, approvato con deliberazione del C.C. comunale n. 70 dell'01.08.2006 entrato in vigore l'01.01.2007; deliberazione C.C. n. 45 del 27.04,2007 con la quale sono stati determinati le aliquote IMU e le detrazioni per l'abitazione principale in vigore per l'anno sopra indicato, deliberazione C.C. n. 30 del 21.05.2014 con la quale sono stati individuati i valori di riferimento delle aree fabbricabili, applicabili alla data di approvazione del PRG.) **non allegati all'atto impositivo notificato.**
5. Dunque, l'Ufficio, nel motivare l'avviso, da un lato, rinviava ad una serie di disposizioni normative e di delibere del Consiglio Comunale, senza allegarne alcuna, né spiegandone il **ragionamento posto alla base del richiamo**, dall'altro, non indica le **modalità di determinazione della base imponibile**, quindi i **criteri adottati per il calcolo del valore dell'immobile e l'aliquota applicata** per la determinazione dell'imposta.

6. Inoltre, si rappresentava, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che dalla parte motiva dell'avviso impugnato si evinceva che il valore dell'immobile, quale base imponibile dell'imposta in oggetto, era stato determinato con riferimento "*valori di riferimento delle arre fabbricabili*" individuati "*con deliberazione del 21.05.2014*;
7. S rilevava, altresì, che dall'avviso di accertamento, non si comprendevano la ratio ed i criteri attraverso i quali l'Ufficio avrebbe determinato la rendita ed il valore dell'immobile atteso che nessun accertamento di attribuzione di rendita catastale risultava essere stato **notificato al contribuente e dall'avviso impugnato, tra i vari rinvii per relationem, non si evince nessun richiamo in tal senso.**
8. Veniva, inoltre, rilevato, che L'Ufficio nella determinazione del valore dell'immobile non teneva conto della circostanza che si trattava di un **immobile abusivo** in relazione al quale era stata già emessa un'**ordinanza di demolizione**, conseguentemente esso non poteva essere considerato potenzialmente fonte di un reddito edilizio, e come tale idoneo ad esprimere un valore da assumere quale base imponibile dell'imposta, valore dell'immobile, determinato sulla base della potenziale redditività.
9. Oltre a ciò, si contestava la legittimità dell'**accertamento** Ici relativo all'anno 2009 in quanto emesso dall'Ufficio in palese violazione con il dettato normativo di cui all'art. 74 della L.342/2000, che prevede che "*a decorrere dal 1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione*".

10. In ogni caso si rilevava, la **illegittima attribuzione** a carico del contribuente con l'avviso di accertamento **di sanzioni e interessi**, nonostante sia venuto a conoscenza dell'attribuzione presunta della rendita catastale solo con la notifica dell'avviso di accertamento opposto.-
11. Il Comune di Palma di Montechiaro, benché convenuto in giudizio, non si costituiva.
12. Fissata l'udienza di trattazione, in data 20.01.2016, la Commissione tributaria provinciale di Agrigento rigettava il ricorso compensando le spese processuali, omettendo di pronunciarsi su cinque dei nove motivi indicati in ricorso.
13. Avverso questa sentenza si propone tempestivo e rituale appello chiedendone l'integrale riforma e la contestuale sospensione delle sanzioni irrogate sulla base dei seguenti

MOTIVI

-I-

ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI NON RITIENE ILLEGITTIMO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO PER GIURIDICA INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE, IN QUANTO LA CONSEGNA DELL'AVVISO E' STATA ESEGUITA DA SOGGETTO NON IDENTIFICATO E CHE COMUNQUE NON RIVESTE LA QUALIFICA DI MESSO COMUNALE PREVISTA DALL'ART. 60 D.P.R. 600/1973.

I giudici di prime cure hanno erroneamente rigettato la prima doglianza sollevata dalla ricorrente sulla "inesistenza della notifica" affermando che "nel caso di

psecie , la nullità della notifica deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione”.

La Commissione di primo grado sbaglia sotto due ordini di profili:

- 1) da un lato, nonostante precisi l'avviso di accertamento sia un atto di natura sostanziale e non processuale (pag. 1 della sentenza impugnata) valuta comunque l'atto di accertamento come un atto processuale (quale il ricorso, l'istanza, o l'appello) suscettibile in astratto di sanatoria ex artt. 156 e ss. c.p.c., e non un atto amministrativo sostanziale a cui non si applica tale disciplina (pagina 3 della sentenza);
- 2) ma soprattutto nonostante la Commissione precisi a pagina 2 della sentenza la differenza sostanziale tra nullità ed inesistenza della notifica, **nelle conclusioni erra perché confonde il vizio della nullità, con quello della giuridica inesistenza. Mai e poi mai può sanarsi un atto la cui notificazione è giuridicamente inesistente**

Invero, si rileva che l'odierno ricorrente nel ricorso introduttivo ha eccepito la “**inesistenza della notifica**” e non la mera “**nullità**” della notificazione dell'atto di accertamento. Come è noto l'**inesistenza** (o anche solo il vizio) di **notifica degli atti impugnati** davanti alle Commissioni tributarie, proprio perché trattasi di atti sostanziali, di natura recettizia, che si perfezionano cioè solo con la loro notificazione, determina anche l'inesistenza dell'atto stesso, deducibile come motivo in sede di impugnativa di tale atto, **senza possibilità di sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e ss. c.p.c.**, in quanto detta sanatoria opera solo per gli atti processuali e non anche per quelli sostanziali, come quelli di cui trattasi (Cass. Sez. Trib., 21 aprile 2000, n.3513).

Da tutto ciò, e considerando che in questa sede si contesta l'inesistenza e non già la mera nullità della notifica, consegue la radicale ed insanabile nullità dell'atto impugnato, contrariamente da quanto affermato dai Giudici di prime cure.

Ciò a maggior ragione considerando che, non essendosi costituito l'Ente impositore, nessuna dimostrazione alcuna ha fornito sulla regolarità della notifica, ed in particolare sulla qualifica del soggetto che avrebbe effettuato la notifica quale "messo comunale", né tanto meno sulla sua identità.-

Occorre ribadire che l'avviso di accertamento non è consegnabile da chicchessia, ma solo da uno dei soggetti indicati dall'art.60 D.P.R. 600/1973, che deve essere identificato proprio al fine di consentire il controllo della propria legittimazione.

Nella specie nulla di tutto questo, né tantomeno è stato dimostrato dall'ente impositore data la mancata costituzione in giudizio.

Si precisa, infatti, che nel processo tributario, il contribuente può considerarsi attore solo in senso formale, atteso che l'attore in senso sostanziale è la parte resistente che in questo caso l'Ente impositore.-

La giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo affermato che spetta alla parte resistente l'onere di dimostrare la sussistenza di una superficie reale, la corretta notificazione dell'atto (cfr. Cass. 19.07.2006 n. 16506, Cass. 18.03.2009, n. 6510).-

Mancando qualsiasi attività notificatoria da parte di un soggetto all'uopo abilitato difetta di conseguenza qualsiasi valida notifica.-

Infatti, si ribadisce anche in questa sede che l'art. 60 del D.p.r 600/1973, stabilisce a che *"la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere*

notificati al contribuente, è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall' Ufficio delle imposte".-

La qualità di messo comunale si acquisisce, dopo l'abrogazione, ad opera della 142/1990, dell'art. 273 del R.D. n.383/1934 (che prescriveva il necessario giuramento davanti al prefetto), con l'unico strumento rimasto, ovverosia quello dell'investitura ad opera del Sindaco o del Consiglio comunale.

Con l'abrogazione del citato regio decreto, **secondo la giurisprudenza di legittimità**, si è determinata l'inefficacia dei provvedimenti prefettizi emanati in forza della soppressa normativa, con la conseguente invalidità della notifica di atti tributari compiuta dai messi comunali dopo il 1° giugno 1990, ferma restando *“la possibilità del Sindaco di individuare con propri provvedimenti gli impiegati di quarta qualifica funzionale (o superiore) cui affidare volta per volta le funzioni di messo notificatore ovvero del Consiglio comunale, in sede di approvazione dello statuto, di individuare in via generale ed una volta per tutte i soggetti portatori della funzione”* (Cass.27 ottobre 1998, n.10666).

Da ultimo, con il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e segnatamente l'art. 274 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, al comma 1, lett.a) e q), si è rispettivamente confermata l'abrogazione del R.D. n. 383/1934 ed abrogata la legge n.142/1990.

Ciò nonostante, attese le attuali competenze del consiglio comunale e le attribuzioni del Sindaco (D.Lgs n.267/2000), **il principio di diritto sopra formulato è sicuramente de iure condito ancora attualissimo** (Cfr. Commento

della Prof.ssa Maria Grazia Bruzzone alla sentenza della Cassazione n. 14571 del 20 nov. 2001, pubblicato su Corriere Tributario n.7/2002, pag. 603).

Nella specie nulla di tutto questo, **manca infatti il provvedimento del Sindaco o lo Statuto, volti ad individuare, in via particolare o generale, il messo comunale autore della relata dell'avviso di accertamento impugnato.**

Invero, l'avviso *de quo* è stato notificato da **soggetto non identificato (assenza nella relata di qualsiasi elemento identificatorio del presunto agente della notificazione)**, e che comunque **non riveste la qualità di messo comunale** ex art. 60 D.P.R. 600/1973, in quanto si contesta sia stata effettuata alcuna delibera del consiglio comunale o provvedimento ad hoc del sindaco, con cui sia stato investito tale soggetto della qualificazione di messo.

L'inosservanza di quanto prescritto, in ordine all'agente della notificazione, comporta per l'appunto, la **giuridica inesistenza della notificazione dell'atto** L'attività compiuta esce totalmente dallo schema legale tipico della notificazione, a differenza di quanto affermato dai Giudici di prime cure, e pertanto la predetta attività notificatoria è inesistente.-

- II -

ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER NON AVERE CONSIDERATO ILLEGITTIMO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER MANCANZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 DELLA LEGGE 212/2000 E 11 DEL D. LGS. 504/92.

Si rileva anche in questa sede, l'errata pronuncia, sul punto, da parte della Commissione tributaria provinciale, stante l'illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa motivazione.-

I Giudici de quibus si limitano, infatti, a sostenere che “*l’avviso ‘de quo’ appare adeguatamente motivato, in quanto contiene gli elementi dell’accertamento e del calcolo delle sanzioni amministrative e degli interessi legali*”.-

Orbene, non si può non rilevare che l’avviso di accertamento, che riprende ovvero contiene il provvedimento di valutazione dell’area fabbricabile come ogni atto che viene ad incidere sulla sfera patrimoniale del contribuente, deve avere una motivazione adeguata e deve essere conosciuto, e non semplicemente “apparire” adeguatamente motivato.-

Orbene, l’avviso di accertamento è, nella parte motiva, alquanto sintetico, rinviando, da un lato, *per relationem*, ad una lunga serie di disposizioni normative e delibere del Consiglio comunale, dall’altro, rilevando il **valore dell’immobile**, oggetto d’imposizione, senza evidenziarne le **modalità** ed i **criteri di determinazione**.

Come premesso in narrativa, **dall’avviso impugnato, tra i vari rinvii per relationem, non si comprende la ratio ed i criteri attraverso i quali l’Ufficio avrebbe determinato la rendita ed il valore dell’immobile.**

La **motivazione dell’avviso** è, pertanto, assolutamente inesistente perché **non indica** minimamente i **presupposti di fatto** e le **ragioni giuridiche** poste alla base dell’accertamento.

L’avviso di accertamento è, pertanto, illegittimo per violazione degli artt. 7 della legge 212/2000 e 11 del . Lgs. 504/92 i quali espressamente prevedono che “*gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal*

contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale".

La motivazione nell'atto di accertamento ha la funzione di comunicare al contribuente i presupposti di fatto e le ragioni di diritto poste a base della pretesa, per consentire la conoscenza dell'iter logico seguito nell'esercizio del potere di accertamento e per consentire la preparazione di una difesa adeguata.

Nel caso di specie il contribuente, non è stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente "an" e "quantum", né l'Amministrazione ha posto il contribuente in condizioni di conoscere, con la normale diligenza, la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali: **base imponibile**, criterio di determinazione del valore dell'immobile, aliquota applicata.

In particolar,e la giurisprudenza tributaria ha affermato il principio di diritto secondo cui "È immotivato l'avviso di accertamento che, rettificando il valore di un'area, si limiti all'indicazione dei valori tabellari stabiliti in via generale dall'organo comunale a ciò preposto. L'onere di provare la reale destinazione dell'area e gli eventuali vincoli su di essa gravanti è a carico del Comune" (cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 124/43/05 del 13 giugno 2005, Presidente: R. Piazza, Relatore: S. Perrucci).-

Quanto sopra con il conforto della giurisprudenza la quale ha più volte ribadito che" Il D.Lgs. n. 504/1992 all'art. 11 comma 2 bis stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. E ciò al fine di consentire al contribuente di

esercitare il diritto alla difesa proprio sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche indicate nell'avviso di accertamento”.

La giurisprudenza tributari ha affermato che *“L'accertamento che si limiti a richiamare le delibere comunali con le quali sono stati determinati i valori delle aree fabbricabili e le aliquote applicabili senza che sia provato che esse sono state portate a conoscenza del contribuente non soddisfa il requisito motivazionale imposto dalla legge istitutiva del tributo, art 11, comma 2, D.Lgs. 504/92, e richiesto dall'art. 7, comma 1, L. 212/2000 il quale prevede l'obbligo dell'allegazione degli atti richiamati nella motivazione. Né la carenza di motivazione può essere sanata in sede contenziosa perché ciò pregiudicherebbe il diritto di difesa del contribuente”* (cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 75/2/04 del 5 luglio 2004, Presidente e Relatore: G.V. Ebner).-

- III -

ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI NON RITIENE ILLEGITTIMITO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE E/O MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL D. LGS.504/92 STANTE LA INIDONEITA' DELL'IMMOBILE A PRODURRE REDDITO.

I giudici di prime cure hanno, altresì, errato nel ritenere non accoglibile l'eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 5 del d. lgs.504/92 stante la evidente inidoneità dell'immobile a produrre reddito.

Invero, i giudici tributari di primo grado, pur riportando la lettera della norma che subordina l'applicabilità dell'imposta ICI a condizione che l'immobile sia idoneo a produrre reddito (*“la normativa catastale di cui al R.D. 13.04.1939, N. 652*

prevede l'obbligo di iscrizione 'ad ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio'") giungono a conclusioni diametralmente opposte ("l'elemento decisivo ai fini dell'imposizione fiscale è rappresentato dall'ultimazione o dall'utilizzo dell'immobile cioè dal momento della sua esistenza fisica").

Tale convincimento è assolutamente privo di fondamento normativo considerato che non si comprende come possa essere considerato quale idoneo a produrre reddito un immobile prossimo ad essere demolito!!!.-

Una tale interpretazione dell'art. 5 del predetto D.Lgs si pone in assoluto contrasto con gli artt.3 e 53 del Costituzione, che garantiscono l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Nell'ipotesi di un immobile "insanabile" destinato a demolizione , infatti, esso non è in grado di essere potenzialmente fonte di un reddito edilizio, e come tale esprimere un valore da assumere quale base imponibile dell'imposta in questione che colpisce infatti il valore dell'immobile, determinato sulla base della potenziale redditività.

Per tale ragione il legislatore con il disposto dell'art. 5 sesto comma del citato d.lgs. n. 504/1992 ha opportunamente previsto l'assoggettabilità dell'immobile ad ICI sulla base del valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. Identico trattamento pertanto, dovrebbe essere riservato anche al fabbricato da demolire , ancorché lo stesso sia già stato iscritto a Catasto e dotato di una rendita catastale, non ha valore alcuno perché destinato alla demolizione (ordinanza di demolizione ormai esecutiva).-

Diversamente ci si troverebbe in presenza di una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di situazioni sostanzialmente identiche e comunque all'assoggettamento ad ICI di un immobile assumendo come base imponibile un valore del bene di fatto inesistente.

Pertanto non si può non ribadire, che l'accertamento risulta illegittimo per violazione e/o mancata applicazione dell'art. 5 del D. Lgs.504/92, in quanto relativamente all'immobile oggetto dell'atto di accertamento opposto è stata emessa il 27.10.2009 ordinanza di demolizione da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento.

Conseguentemente, in caso di ordine di demolizione, anche se la nuova costruzione è stata iscritta in catasto e dotata di rendita, l'assoggettamento ad ICI/IMU deve avvenire sulla base di un immobile costituito dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato - che è abusivo ed "insanabile", inutilizzabile, trattandosi di immobile sito in una zona soggetta a "vincolo paesaggistico" (entro i 150 m dalla battigia), ed in relazione al quale è stata già emessa ordinanza di demolizione e non semplicemente "abusivo".-

Dunque, trattandosi di immobile in relazione al quale è stata già emessa un'ordinanza di demolizione, esso non è potenzialmente fonte di un reddito edilizio, e come tale non è idoneo ad esprimere un valore da assumere quale base imponibile dell'imposta in questione che colpisce, infatti, il valore dell'immobile, determinato sulla base della potenziale redditività.

Si chiede, pertanto l'annullamento dell'atto opposto.

- IV -

**ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI
NON RITIENE ILLEGITTIMITO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER**

**APPLICAZIONE DI VALORI ESTIMATIVI NON CONOSCIUTI NE'
CONOSCIBILI DAL CONTRIBUENTE NEL 2013 AI SENSI DELL'ART. 5,
COMMA 2, D.LGS. N. 504 DEL 1992.**

Ha errato la Commissione Tributaria Provinciale nell'affermare che *“gli ulteriori motivi di cesura circa la comunicazione della rendita catastale e la questione dell'applicabilità di detta rendita attribuita dopo l'01. Gennaio, non sono fondati, proprio perché l'immobile risulta realizzato abusivamente”*.-

Invero, l'odierno ricorrente con il ricorso introduttivo ha rilevato **“l'illegittimità dell'avviso di accertamento per applicazione di valori estimativi non conosciuti ne' conoscibili dal contribuente nel 2010 ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992”**.

Orbene, sul punto i Giudici di prime cure non hanno tenuto conto della circostanza che ciò che è stato rilevato dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è l'illegittimità dell'atto di accertamento perché l'imposta ICI da parte dell'ente nell'avviso di accertamento **è stata determinata erroneamente secondo i “criteri” individuati con “deliberazione del C.C. n. 30 del 21.05.2015” e secondo un'attribuzione di una rendita presunta di cui non si comprende né quando sia avvenuta e secondo quali criteri** (che non viene peraltro nemmeno menzionata) non invece di quelli relativi all'anno di imposta a cui si riferisce.

Si precisa anche in questa sede, pertanto, che ciascun atto impositivo deve porre a suo fondamento **le rendite risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 504 del 1992.**

Invero, la prefata norma prevede che *“per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti dal 1 gennaio dell'anno di imposizione”*.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. trib., 11.03.2010, n. 5933) ha affermato il principio di diritto secondo cui l'attribuzione delle rendite catastali ai fini ICI sono soggette alla regola generale che **ne prevede l'efficacia a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali.**

Ciò a maggior ragione considerando che il suddetto principio di diritto è stato ribadito dalla medesima giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 30.07.2010 n. 17863) che ha precisato che in tema di ICI le risultanze catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione della riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi di imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali.

Conseguentemente, considerato che ciascun atto impositivo deve porre a suo fondamento le rendite risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione (nel caso di specie nell'anno di imposizione) non si può non rilevare che l'importo del tributo così come determinato dall'ente impositore è assolutamente errato, indipendentemente dalla circostanza che l'immobile sia stato costruito abusivamente, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di primo grado.-

Conseguentemente, l'avviso di accertamento oggetto del predetto tributo ed il conseguente provvedimento di irrogazione della sanzione sono assolutamente illegittimi.

- V -

**ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI
NON RITIENE ILLEGITTIMO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO**

STANTE LA VIOLAZIONE E/O L'ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 74 DELLA L. 342/2000 SECONDO CUI GLI ATTI ATTRIBUTIVI DI RENDITE CATASTALI HANNO EFFICACIA SOLO A DECORRERE DALLA LORO NOTIFICAZIONE.

Invero, la commissione tributaria provinciale adita ha errato la Commissione Tributaria Provinciale nell'affermare genericamente anche per tale doglianza che *“gli ulteriori motivi di cesura circa la comunicazione della rendita catastale, non sono fondati, proprio perché l'immobile risulta realizzato abusivamente”*.-

Tali conclusioni sono prive di consistenza atteso che a prescindere dalla natura abusiva o meno dell'immobile gli atti attributivi e modificativi della rendita catastale hanno efficacia sono a partire dalla loro notificazione, in questo caso non avvenuta.

Si insiste, pertanto, sull'illegittima applicazione dell'Ici per violazione dell'art. 74 della L.342/2000.-

Infatti, così come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare *“In tema di Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'art. 74, comma 1, l.21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione”*.

Tale principio di diritto ha trovato conferma anche nella giurisprudenza di merito che ha affermato *“Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'Ufficio del Territorio competente”*(Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n.48/22/11 del 27 gennaio 2011,Presidente e Rel.Izzi).-

Allo stesso modo la medesima giurisprudenza ha affermato che *“A termini dell’art. 74, comma 1, L. 342/00 gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione e, nel caso specifico, solo dalla data di notifica dell’avviso di accertamento che costituisce a tutti gli effetti anche atto di notificazione della R.C. predetta”*(cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 30, sentenza n. 41/30/05 del 22 marzo 2005, Presidente: L.Centurelli, Relatore: E. Pessina).-

-VI-

NULLITA’ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER OMISSIONE DI PRONUNCIA IN ORDINE ALLO SPECIFICO MOTIVO CIRCA L’ILLEGITTIMITA’ DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO PER ILLEGITTIMA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E L’ERRATA APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI, AI SENSI DELL’ART. 74 CO. 3 L. 342/2000.

Sempre, in subordine, si denuncia, altresì, l’omissione di pronuncia, costituente vizio della sentenza a norma di quanto previsto dall’art. 112 c.p.c circa l’illegittima irrogazione delle sanzioni e l’errata applicazione degli interessi **sempre alla luce del disposto di cui all’art. 74 della L.342/2000.**

Invero, al riguardo la giurisprudenza di merito ha chiarito che *“è illegittima la richiesta di pagamento del Comune per sanzioni ed interessi sulla maggiore ICI dovuta a seguito di rendita catastale definitiva attribuita dall’UTE”* (C.T.R. di Palermo 01.10.2001).

La Commissione Tributaria provinciale della Lombardia ha affermato il principio di diritto secondo cui è illegittimo l’atto di accertamento con attribuzione di rendita catastale se non è riportata la dicitura secondo cui ai sensi dell’art. 74 co. 3

l. 342/2000 il provvedimento è stato emesso senza applicare sanzioni ed interessi (*“E'corretta la procedura di notifica diretta al contribuente di attribuzione di rendita solo quando nell'avviso di accertamento della maggiore imposta è riportata la dicitura ai sensi dell'art. 74 co. 3 l. 342/2000 il presente provvedimento è emesso senza applicare sanzioni ed interessi”* cfr. Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, sez. 7, sentenza del 28/06/2010 n. 99).-

Alla luce di tanto, appare evidente che per l'immobile per il quale oggi si accerta oggi l'imposta comunale sugli immobili, non possono essere irrogate sanzioni e richiesti i relativi interessi.

Pertanto, risulta illegittimo l'impugnato avviso di accertamento per avere incluso l'irrogazioni di sanzioni e l'applicazione di interessi.

- VII -

ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER NON AVERE DICHIARATO ILLEGITTIMO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO NELLA PARTE IN CUI LO STESSO NON SIA STATO RIDOTTO NELLA MISURA DEL 50% PREVISTA DELL'ART. 8 DEL D.LGS 30.12.1992, N.504 .

Si ribadisce, anche in questa sede, stante l'insufficiente pronuncia da parte dei giudici tributari i quali si limitano a sostenere ch si tratta di doglianze rimaste allo stato labiale e non provate da parte ricorrente.-

Orbene si rileva che in base al principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc secondo cui: *“Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”*, un **fatto addotto da una parte e non contestato in maniera specifica dalla controparte è un fatto**

ormai pacifico, quindi lo stesso non necessita di prova ma deve essere dal giudice posto a base della decisione (cfr. CTP Lecce, n. 389/2016).-

Sul punto, la Corte di Cassazione n. 7827 del 31/03/2010 ha ormai da tempo affermato il principio di diritto secondo cui *“costituisce, infatti, orientamento ormai affermato (cfr. Cass., 5[^], 1540/2007) quello secondo cui ‘anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità di difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non abbisognevole di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e probità previsto dall’art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall’inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost.”*.-

Pertanto, si insiste sulla riduzione dell’imposta al 50 % applicabile nell’ipotesi di immobile **inutilizzabile** ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lg. 30 dicembre 1992, n. 504.

Per i motivi sopra esposti e

Per quanto premesso e considerato

SI CHIEDE CHE

la Commissione tributaria regionale adita in accoglimento del proposto gravame, voglia riformare in ogni sua parte la sentenza impugnata come meglio in epigrafe specificato e per l'effetto dichiarare illegittime tutte le pretese dell'ufficio e quindi annullare ogni atto impugnato nella sua totalità, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, anche in punto accessori, sanzioni e spese di ogni grado.

Riservata ogni altra produzione eccezione ed istanza istruttoria e di merito. Chiesta la discussione in pubblica udienza.

Ai fini della applicazione del contributo unificato si dichiara che il valore della presente lite è di € **€.504,00**.

Palermo, 07.11. 2016.

(avv. Christian Allegra)



Si attesta la conformità dell'esemplare del ricorso in appello notificando al il Comune di Palma di Montechiaro - Ufficio Tributi a quelli depositandi alla segreteria della Commissione tributaria regionale adita.

(avv. Christian Allegra)



Balistreri Rosaria
c/o avv. Christian Allegra
Via Maggiore Toselli, 87
90143 PALERMO

Postaraccomandata

AR

100150342520930 92020

1-PT045739

Posteitaliane



07.11.2016 18.02
Euro 007.65



Spett.le
Comune di Palma di Montechiaro (AG)
Settore Servizi Tributari
Via Fiorentino 89
92020 – Palma di Montechiaro

R




15034252093-0

es. di 2010


Letto, approvato e sottoscritto.


IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO



Vice
IL SEGRETARIO GENERALE



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 2-12-2016, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li

Vice
IL SEGRETARIO GENERALE
